



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°54 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2024 - PIANO DI RIASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione della dott.ssa Desy Zonta nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente	ROMAN Aurora	Presente
CUMAN Nicola	Assente	BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente	CARON Ambra	Assente
FANTINELLI Debora	Presente	CARON Giacinto	Presente
FRISON Bertilla	Presente	BERTOLLO Michele	Presente
GUADAGNINI Dario	Presente		

Presenti 9

Assenti 2

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE-AMMINISTRATIVO-ASSISTENZA

Visto il documento di analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs 175/2016 trasmesso da Etra S.p.A. (allegato A);

Considerato che l'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare con cadenza annuale un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni, si espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2025, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14.11.2024:

ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 29.11.2023, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la **Proposta**);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 04.12.2023, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la

Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA,

4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 0174479 del 05.12.2023, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tutto ciò *Premesso e Considerato*, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata, , intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

CONSIDERAZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2025

Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i Presupposti per la Razionalizzazione).

Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la Modifica Statutaria).

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.

Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla
dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

2) per ASI non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

3) VIVERACQUA non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

4) Vista altresì la nota di Etra S.p.A. in data 05.12.2023, giunta al protocollo dell'ente con n. 6330 del 05.12.2023, con allegate le schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2022 (Allegato "A").

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2024 (Allegato A) e, tenuto conto di questo,
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini indicati in premessa e nell'allegato A):
- 3) di prendere atto delle schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2023 (Allegato B).
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Il Sindaco ricorda la partecipazione in Etra ed elenca le partecipate delle società partecipata.

In assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2024 (Allegato A) e, tenuto conto di questo,
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini indicati in premessa e nell'allegato A):
3. di prendere atto delle schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2023 (Allegato B).

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL SEGRETARIO
Zonta Desy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.